

In scadenza i contributi dei lavoratori domestici per il primo trimestre 2026

Ai fini del calcolo occorre individuare la retribuzione oraria effettiva e l'orario di lavoro settimanale

/ Valeria CULPO

Entro il **10 aprile 2026** i datori di lavoro domestico sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale relativa al primo trimestre dell'anno in corso.

La disciplina del lavoro domestico si caratterizza per modalità di gestione **peculiari** rispetto al lavoro subordinato ordinario, anche sotto il profilo contributivo.

Il versamento, infatti, non avviene con cadenza mensile, bensì trimestrale. In particolare, per l'anno 2026 le **scadenze** sono fissate come segue:

- dal 1° al 10 aprile 2026 per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio 2026 per il secondo;
- dal 1° al 10 ottobre 2026 per il terzo;
- dal 1° al 10 gennaio 2027 per il quarto trimestre.

In deroga a queste scadenze, nell'ipotesi di chiusura del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, i contributi devono essere versati entro **10 giorni** dalla data di cessazione.

Ai fini del **calcolo** della contribuzione dovuta, è necessario individuare la retribuzione oraria effettiva e l'orario di lavoro settimanale. L'INPS distingue infatti il contributo orario in funzione della durata della prestazione, nonché della retribuzione **effettiva** (cfr. circ. n. [9/2026](#)). Nel dettaglio:

- per i rapporti fino a 24 ore settimanali si applicano **3 fasce** contributive, differenziate in base alla retribuzione;
- oltre le 24 ore settimanali, il contributo è determinato in misura **fissa**.

La retribuzione oraria effettiva comprende, oltre al compenso pattuito tra le parti, anche la quota oraria della **tredicesima** mensilità e l'eventuale valore convenzionale di vitto e alloggio; tali elementi devono essere considerati congiuntamente al fine di individuare la fascia contributiva applicabile e, di conseguenza, il contributo orario dovuto.

L'**importo** della contribuzione da versare si ottiene moltiplicando il contributo orario di riferimento per le ore retribuite nel trimestre, incluse quelle non lavorate, ma comunque retribuite (ad esempio, ferie e festività godute). Giova ricordare che le ore da prendere in considerazione sono quelle retribuite sino all'**ultimo sabato** del trimestre solare in scadenza, mentre le ore successive sono imputate al periodo seguente.

L'obbligo contributivo può essere **sospeso** per l'intero trimestre in presenza di specifiche causali (ad esempio, per il congedo della lavoratrice madre, o in caso di aspettativa o malattia di lunga durata), previa comunicazione telematica all'INPS, da effettuare entro la fine

del mese di scadenza del pagamento.

In presenza di rapporti a tempo **determinato** trova applicazione il contributo addizionale dell'1,40% a carico del datore di lavoro. Alla contribuzione previdenziale si aggiunge altresì il contributo dovuto a CAS.SA.COLF, pari a 0,06 euro per ogni ora retribuita, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore.

Versamento tramite avviso pagoPA

Da un punto di vista operativo, il pagamento della contribuzione avviene a cura del datore di lavoro, responsabile dell'intero versamento, tramite avviso pagoPA, disponibile sul sito dell'INPS nell'area **"Portale dei pagamenti"**, principale canale di accesso al servizio.

La procedura propone automaticamente l'importo complessivo dei contributi dovuti per il trimestre in scadenza, determinato sulla base dei **dati** comunicati all'INPS in fase di assunzione, o successivamente variati. Il datore di lavoro può tuttavia intervenire modificando gli elementi che incidono sul calcolo (valorizzando ad esempio un periodo di aspettativa non retribuita), con conseguente rideterminazione dell'importo da versare.

È bene evidenziare che, a partire dal 2026, nell'ambito del processo di **digitalizzazione** dei servizi, l'INPS ha sospeso l'invio dei bollettini cartacei ai datori di lavoro domestico, rendendo disponibili gli avvisi di pagamento esclusivamente in modalità telematica. Solo per l'annualità in corso, i datori di lavoro con età pari o superiore a **76 anni** continuano a ricevere la comunicazione cartacea, quale misura transitoria di accompagnamento al nuovo sistema digitalizzato. L'Istituto ha inoltre avviato una **campagna informativa** a supporto degli utenti, mediante contatti telefonici e invio di sms, finalizzata a favorire l'utilizzo dei canali digitali e del Portale dei pagamenti sul sito istituzionale.

Si ricorda che i contributi previdenziali versati all'INPS per i lavoratori domestici sono **deducibili** dal reddito complessivo del datore di lavoro fino al limite annuo di 1.549,37 euro, mentre non sono deducibili le somme versate a CAS.SA.COLF, avendo natura esclusivamente assistenziale. Ai fini della deducibilità trova applicazione il principio di **cassa** e pertanto rilevano esclusivamente i contributi pagati nel periodo d'imposta, che, di norma, comprendono quelli relativi all'ultimo trimestre dell'anno precedente e ai primi tre trimestri dell'anno oggetto di dichiarazione.